

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da sorgenti tributarie del torrente Strona, nei Comuni di Veglio e Piatto, assentita alla Soc. "EZ REAL ESTATE Srl", con D.D. n° 1503 del 21.12.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 195.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.503 del 21.12.2016

**IL DIRIGENTE DI AREA
DETERMINA
(omissis)**

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11.11.2016 dal Sig. Massimo CURTARELLO, Amministratore Delegato della Soc. "Ez Real Estate Srl", relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 2 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. "Ez Real Estate Srl" (codice fiscale n° 02574990020) con sede in Trivero, Via Roma n° 23, la concessione per poter derivare da un gruppo di sorgenti nei Comuni di Piatto e Veglio, una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a 3 litri/secondo e un volume massimo annuo di 94.600 metri cubi, a uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano e usi igienici correlati tramite approvvigionamento autonomo), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, dal 7.10.2012, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con DGR 29.03.1993 n° 110-23859 e successiva DD 18.12.2002 n° 5478, (omissis).

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Davide ZANINO**

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.716 di Rep. del 11 novembre 2016

ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Piatto e Veglio, entro il cui territorio ricadono le rispettive opere di presa dell'acqua. L'eventuale esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione riguardanti i manufatti di captazione dell'acqua, con particolare riferimento a quelli ricadenti all'interno dell'area protetta denominata SIC IT 1130002 "Val Sessera", dovrà obbligatoriamente essere sottoposta in via preventiva al competente Settore Biodiversità e Aree Naturali, operante presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte, ai fini dell'esclusione dalle procedure di Valutazione d'Incidenza previste dall'art. 5 del DPR n° 357/97 e dall'art. 43 della LR n° 19/2009. Poiché l'utenza in parola viene praticata per erogazione a terzi di acqua per consumo umano tramite rete di acquedotto, l'utilizzazione a fini potabili è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss.mm.ii, nonché del D.Lgs 2 febbraio 2001 n° 31 e ss.mm.ii e a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e

idoneo trattamento di disinfezione ed a periodiche analisi di potabilità. In tal caso l'utilizzazione ai fini potabili è consentita a condizione che sia dimostrata l'idoneità dell'acqua al consumo umano attraverso un controllo analitico favorevole, sia dal punto di vista chimico che microbiologico, svolto tramite l'Ente ufficiale preposto (A.S.L), secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n° 31/2001 e s.m.i), mentre i successivi accertamenti di potabilità potranno essere svolti in regime di "autocontrollo" presso un laboratorio autorizzato di fiducia. In considerazione del fatto che le sorgenti in questione ricadono in aree compatibili e per ciò potenzialmente soggette ad attività di pascolo praticabili da terzi e/o per innevamento artificiale di contigue piste da sci, il concessionario dovrà assicurare che tali attività siano gestite correttamente e compatibilmente con l'utilizzo potabile delle sorgenti, mediante l'adozione sia diretta che indiretta delle necessarie cautele e provvedimenti da individuare ed assumere di volta in volta in relazione alla specificità dei comportamenti rilevati. Entro 90 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN